

# POLICY WHISTLEBLOWING

## P&C SYSTEM

### Indice

1. Introduzione .....	2
2. Scopo .....	2
3. Campo di Applicazione .....	3
4. Definizioni.....	3
5. Principi Guida .....	4
6. Oggetto della Segnalazione .....	5
7. Procedure di Segnalazione .....	6
8. Responsabilità .....	7
9. Tutela del segnalante .....	8
10. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati .....	8
11. Formazione e Comunicazione.....	9
12. Monitoraggio e Revisione .....	9
13. Riferimenti Legislativi .....	9
14. Allegati.....	9

## 1. Introduzione

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con le Società, di seguito indicate, e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

- P.C.M. S.r.l.	Castellalto (Te) via Enzo Ferrari 47-49-51	P.IVA 00984920678
- Catra S.p.A.	Missaglia (Lc) via I Maggio n.18	P.IVA 00600620132
- Catra 2 S.r.l.	Castello Brianza (Lc) via delle Fornaci n.5	P.IVA 02317890131
- P&C Automotive S.r.l.	Missaglia (Lc) via I Maggio n.18	P.IVA 02513620134

La presente informativa è stata adottata da tutte le Società di cui sopra; pertanto, i relativi rappresentanti legali provvedono a sottoscriverla ad ogni effetto di Legge.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte delle Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito aziendale così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori somministrati dipendenti delle Società;
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le filiali delle Società;
- pubblicazione sulla bacheca della Piattaforma in uso per la consultazione dei documenti attinenti al rapporto di lavoro (cedolini e comunicazioni varie).

Le Società si riservano il diritto, a loro discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

## 2. Scopo

Questa policy mira a:

- Incoraggiare e facilitare la segnalazione di attività sospette, illecite o non etiche.
- Proteggere i segnalanti da ritorsioni.
- Assicurare che le segnalazioni siano gestite in modo appropriato e confidenziale.

L'obiettivo perseguito dalla procedura di whistleblowing è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nell'ordinamento europeo ed italiano.

### 3. Campo di Applicazione

La policy si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori e altre parti interessate che abbiano instaurato con le Società altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, quali consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un **rapporto di lavoro poi terminato**, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il **rapporto non sia ancora iniziato** e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Oggetto della presente policy è la segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

### 4. Definizioni

- Whistleblowing: La segnalazione di attività sospette, illecite o non etiche.
- Segnalante o whistleblower: Soggetto che effettua la segnalazione.
- Responsabile della prevenzione della corruzione o organo di vigilanza: Soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni
- Violazioni delle disposizioni normative nazionali: In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE.

Nell'ambito del punto in esame, rilevano in via esemplificativa le seguenti condotte:

- i. la violazione della normativa antiriciclaggio;
- ii. gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- iii. le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- iv. gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- v. gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

- Violazioni della normativa europea: si tratta di:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo: reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (a titolo esemplificativo frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione).
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinare) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

## 5. Principi Guida

Confidenzialità: L'identità del segnalante sarà protetta.

Protezione da condotte ritorsive: I segnalanti saranno protetti da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

Trasparenza e Legalità: Le segnalazioni saranno gestite in conformità con le leggi vigenti.

## 6. Oggetto della Segnalazione

Il contenuto delle segnalazioni deve avere ad oggetto le violazioni delle condotte illecite o non etiche all'interno dell'organizzazione, secondo le definizioni di cui sopra.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico e/o aziendale, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito o in ragione del rapporto di lavoro.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di terzi o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti e/o ai dipendenti e/o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Si precisa che **sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:**

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica ), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere "tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel

settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire”. Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing;

- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell’ambiente).

**Le segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il segnalante che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

## 7. Procedure di Segnalazione

Le Società mettono a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente segnalatori un apposito modello (in allegato) il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il modello è reperibile sul portale di condivisione dei documenti relativi ai rapporti di lavoro, ove è altresì pubblicata la presente procedura, e sul sito web aziendale accessibile a tutti <https://www.p-csystem.com>.

Si precisa che l’utilizzo del canale di segnalazione interno è obbligatorio anche ai fini di quanto previsto dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 24 del 2023

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Società al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- In forma scritta a mezzo del servizio postale mediante invio di plico raccomandato a.r. all’indirizzo Avv. Stefano Perazzelli c/o Team Consulting Payroll & Legal Srl Stp corrente in Pescara alla S.da Comunale Piana n. 3. In questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura *“All’attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione – Riservata personale”*.
- In forma orale, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione mediante appuntamento da fissare contattando la linea telefonica dedicata al n. 347.4009240 oppure mediante mail all’indirizzo [segnalazioni@team-consulting.it](mailto:segnalazioni@team-consulting.it). Nei casi di segnalazione in forma orale, l’appuntamento sarà fissato entro un termine congruo dal Responsabile. Nell’ambito

dell'incontro, il Responsabile redigerà un verbale contenente le informazioni acquisite che dovrà essere sottoscritto da parte del segnalante.

**Gestione delle Segnalazioni:** Le segnalazioni saranno valutate e gestite dall'Avv. Stefano Perazzelli che ha ricevuto l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione delle società, al quale viene affidata la gestione delle segnalazioni con relativa protocollazione in via riservata e tenuta del registro.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione presentata secondo le modalità di cui al punto che precede sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine e sempre nel rispetto dei suddetti principi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Forze di pubblica sicurezza, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione fornirà un primo riscontro al segnalante entro 7 giorni dall'acquisizione della segnalazione completa. Tale riscontro sarà riferito esclusivamente all'ammissibilità della segnalazione e all'avviamento delle operazioni di verifica sulla fondatezza della stessa.

Entro i successivi tre mesi dalla data di avviso di cui sopra, il Gestore della segnalazione fornirà riscontro sugli accertamenti condotti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b. a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti operativi di competenza;
- c. a darne comunicazione al competente Organo amministrativo per l'esercizio dell'azione disciplinare, contrattualmente applicabile secondo le modalità definite.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

## **8. Responsabilità**

L'Avv. Stefano Perazzelli, ricevendo l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha la responsabilità della gestione del processo di analisi e valutazione della segnalazione, di garantire la tutela della riservatezza del segnalante e di qualsiasi informazione, da cui la stessa possa evincersi, e di vigilare sul rispetto del divieto di ritorsione.



Dipendenti, Collaboratori e altri soggetti interessati alla presente procedura, sono tenuti a segnalare qualsiasi attività sospetta che possa configurarsi tra i casi di Whistleblowing.

## 9. Tutela del segnalante

Le misure di protezione del segnalante vengono di seguito individuate nel:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del whistleblower;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Restano ferme e impregiudicate la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e/o la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del Codice Civile in caso di dolo o colpa grave.

## 10. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di Segnalazione, disciplinato nella presente Procedura sono le Società (di seguito, il "Titolare") ai sensi e per gli effetti del Reg EU 2016/679 ("GDPR"). Il Titolare tratta i dati personali contenuti nella Segnalazione per le finalità individuate dalla presente Procedura, tramite i soggetti deputati ed autorizzati, nei limiti delle prescrizioni normative, vale a dire, per la raccolta, gestione e analisi delle Segnalazioni pervenute sia con modalità informatiche che manuali. Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle Segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Gestore delle segnalazioni debitamente nominato nella presente policy, quale funzione responsabile della presente policy, nonché dagli eventuali soggetti che concorrono alla corretta esecuzione della stessa, autorizzati al trattamento o nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità. Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società/enti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.



## 11. Formazione e Comunicazione

Comunicazione Interna: La policy sarà distribuita a tutti i dipendenti ed i collaboratori tramite la piattaforma in uso e, un estratto della stessa, verrà affisso nelle bacheche aziendali.

Formazione: è prevista una formazione iniziale per portare a conoscenza tutti i lavoratori ed i collaboratori della nuova procedura; successivamente, verrà condiviso materiale a scopi formativi tramite bacheche aziendali, canali broadcast, proiezioni sui monitor presenti in azienda ed eventuali altri canali idonei a tale scopo.

## 12. Monitoraggio e Revisione

La policy sarà soggetta a revisione periodica per assicurare la sua efficacia e conformità.

## 13. Riferimenti Legislativi

*Decreto Legislativo 231/2001: Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.*

*Legge 179/2017: Protezione dei whistleblower nel settore pubblico e privato.*

*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): Gestione delle informazioni personali.*

*Codice Civile Italiano: Quadro normativo generale per le società.*

*Codice Penale Italiano: Disposizioni relative a reati potenzialmente segnalabili.*

*Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione): Misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione.*


*Direttiva UE 2019/1937 sulla Protezione dei Whistleblower: Standard per la protezione dei whistleblower.*

*Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva UE 2019/1937*

*Linee Guida ANAC Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023*

## 14. Allegati

Modulo di Segnalazione.

		<i>Amministratore Delegato</i>
P.C.M. S.r.l.	_____	Giuseppe Fresta
Catra S.p.A.	_____	Marco Panzeri
Catra 2 S.r.l.	_____	Marco Panzeri
P&C Automotive S.r.l.	_____	Marco Panzeri